

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione seconda civile

R.G.5/17

Il Giudice,

vista l'istanza depositata in data 24/5/17 da _____ con la quale, la medesima dichiara di rinunciare alla procedura di liquidazione ex art.14 *ter* L.3/12 a cui era stata ammessa con decreto 6/2/17;

tenuto conto che la ricorrente rappresenta la non convenienza per sé della procedura che le comporta l'obbligo di lasciare il proprio immobile, oggetto di aggiudicazione a seguito di esecuzione immobiliare in cui il liquidatore nominato era subentrato;

tenuto conto che il liquidatore, a cui sono state richieste informazioni sullo stato della procedura, ha riferito in data 6/6/17 che l'immobile della _____ era stato aggiudicato in data 7/2/17 e che, per effetto del necessario coordinamento tra la procedura esecutiva immobiliare e la procedura di liquidazione, in mancanza di offerte migliori per l'acquisto dell'immobile, aveva richiesto la prosecuzione dell'esecuzione con conferma dell'aggiudicazione e con destinazione del ricavato alla procedura di liquidazione,

osserva

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene al riconoscimento o meno della facoltà per il debitore di rinunciare alla procedura di cui all'art. 14 *ter* L.3/12 una volta aperta la liquidazione per iniziativa del medesimo.

Ora, la procedura di liquidazione del patrimonio è espressamente configurata come una alternativa alla proposta per la composizione della crisi con la conseguenza che una tale contrapposizione, già di per sé, esclude l'attribuzione



ad essa di un carattere negoziale sul quale potrebbe fondarsi un potere dispositivo che consenta al ricorrente di rinunciarvi in qualsiasi momento.

È pur vero che la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione può essere rimessa al debitore, tuttavia, si tratta di un atto di volontà limitato alla richiesta di accesso in quanto diversi altri elementi inducono a ritenere che detta procedura, una volta aperta, assume un carattere concorsuale e pubblicistico:

- innanzitutto, si tratta di procedura che può aprirsi anche per iniziativa dei creditori o addirittura d'ufficio (casi di conversione delle procedure di composizione della crisi tramite accordo o piano del consumatore: v. art. 14 *quater* L.3/12, con riferimento agli art. 14 *bis* comma 2 lettera a, art. 11 comma 5, art. 14 *bis* comma 1 e art.14 *bis* comma 2 lett.b, nei casi determinati da cause imputabili al debitore);
- inoltre, il decreto del Giudice ex art. 14 *quinqües* L.3/12 segna l'apertura della fase esecutiva, che *rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma*" (v. comma 4), dura non meno di 4 anni e si svolge con modalità pubblicistiche (formazione del passivo, liquidazione tramite procedure competitive, azioni del liquidatore, acquisizione dei beni sopravvenuti); del resto, tale decreto è equiparato all'atto di pignoramento (comma 3), con la conseguenza che, trattandosi di un atto che destina il patrimonio del debitore alla soddisfazione dei creditori, al pari dell'atto di pignoramento, non può venire meno per volontà del debitore pignorato; al riguardo, va evidenziato come la legge non prevede la possibilità di rinunciare o di revocare il decreto ex art.14 *quinqües*;
- infine, va considerato che, ex art.14 *novies* L.3/12, una volta nominato, è il liquidatore ad avere l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione, come se si trattasse di una forma attenuata spossessamento.

Ne consegue che la natura e struttura del procedimento di liquidazione dei beni ex art.14 *ter* L.3/12, una volta intervenuto il decreto di apertura come nel



caso di specie, non consente al debitore di disporre liberamente tant'è che la legge non prevede la possibilità di rinunciare o di revocare il decreto *ex art.14 quinquies*.

Pertanto, sotto altro profilo, va considerato che gli interessi sottesi alla procedura in esame, principalmente collegati al soddisfacimento di tutti i creditori secondo la regola della *par condicio*, non possono cedere rispetto ad una personale rinnovata valutazione sulla non convenienza della procedura nell'esclusivo interesse del debitore e in dispregio della regola generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Pertanto, l'istanza depositata in data 24/5/17 deve essere dichiarata inammissibile.

pqm

dichiara inammissibile l'istanza di rinuncia presentata da

Si comunichi.

Treviso, 22/6/17

Il Giudice

Caterina Passarelli

